

NEVER ENDING STORY: LA CASSAZIONE TORNA (INCIDENTALMENTE) SUL PERIMETRO APPLICATIVO DELL'ART. 452 UNDECIES, COMMA 4 C.P.

DI FRANCESCA PROCOPIO E GIULIA BELLINI

CASSAZIONE PENALE, Sez. III – 20 dicembre 2022 (dep. 3 febbraio 2023), n. 4588 – Pres. Aceto, Est. Scarcella – ric. G.G.

In tema di trasporto illecito di rifiuti, per effetto della L. n. 12/2019 che ha soppresso il sistema informatico di controllo per la tracciabilità dei rifiuti (c.d. Sistri), la disciplina applicabile in materia di confisca obbligatoria del veicolo utilizzato per il trasporto (e, di riflesso, in materia di sequestro preventivo) non è quella contenuta nell'art. 260 ter, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006, bensì quella prevista dall'art. 259, comma 2, stesso decreto (In motivazione, pur escludendone la rilevanza alla luce delle circostanze del caso concreto, la Corte ha inoltre riconosciuto che i dubbi di costituzionalità prospettati dal ricorrente, aventi ad oggetto la confisca obbligatoria prevista dall'art. 452 undecies, comma 4 c.p. - e, segnatamente, la sua inapplicabilità alle ipotesi contravvenzionali previste dal D.Lgs. n. 152/2006 - siano deducibili anche in fase cautelare, potendo ridondare sulla legittimità del sequestro preventivo ad essa finalizzato).

1. Il caso sottoposto al vaglio della Corte di Cassazione

Nella vicenda cautelare oggetto di scrutinio, il Tribunale del Riesame di Brindisi, rigettando, con ordinanza del 22 giugno 2022, l'istanza promossa nell'interesse di G.G., aveva confermato il sequestro preventivo dell'automezzo utilizzato dal predetto - secondo l'ipotesi accusatoria - per compiere attività di trasporto di rifiuti non autorizzato, contravvenzione prevista dall'art. 256 Testo Unico sull'Ambiente (di seguito "T.U.A.").

Nell'istanza presentata, G.G. aveva chiesto la revoca del vincolo reale sul mezzo, facendo leva sulla ritenuta applicabilità, nel caso di specie, della disposizione di cui all'art. 452 undecies, comma 4 c.p., che esclude la confisca ambientale ogni qual volta l'imputato abbia provveduto alla messa in sicurezza, alla bonifica o al ripristino dello stato dei luoghi contaminati dalla condotta illecita.

In particolare, la difesa aveva sostenuto che tale norma, prevista dal legislatore del 2015 solo per i più gravi ecoreati, potesse, in realtà, operare sulla scorta di un'applicazione analogica, anche con riferimento alle contravvenzioni ambientali previste dal T.U.A., a condizione, ovviamente, che l'imputato/indagato avesse dato prova di aver realizzato condotte virtuose e di carattere ripristinatorio.

Come rilevato da G.G., nell'ordinanza di rigetto il Tribunale del riesame, si era, però limitato a sottolineare la natura obbligatoria della confisca *ex art. 260 ter D. Lgs. n. 152/2006*, applicabile alle contravvenzioni di cui all'art. 256 T.U.A.¹, ritenendo che la questione del perimetro applicativo dell'art. 452 *undecies*, comma 4 c.p. – e l'eventuale questione di costituzionalità ad essa connessa, sollecitata dall'istante come alternativa all'applicazione analogica della disposizione – non potesse essere decisa in sede cautelare, ma dovesse essere rimessa a una valutazione del giudice di merito.

La difesa di G.G. ricorreva per cassazione con un unico motivo di impugnazione, sollecitando la Corte a sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 452 *undecies*, comma 4 c.p.

A parere del ricorrente, tale norma, nella parte in cui consente l'esclusione della confisca solo per alcuni delitti ambientali previsti dal Titolo VI *bis* c.p. e non anche per le contravvenzioni di cui all'art. 256 T.U.A., si porrebbe, infatti, in contrasto con i parametri costituzionali di cui agli artt. 3, 24 e 27 Cost.

Stanti la natura e la funzione unitaria dell'istituto della confisca - che persegue, in ogni caso, una finalità sanzionatoria - e la ridotta gravità delle contravvenzioni rispetto ai delitti, siffatta opzione legislativa sarebbe stata irragionevole; peraltro, attribuendo a situazioni analoghe (in cui, cioè, si sia provveduto a mettere in sicurezza, bonificare ovvero ripristinare lo stato dei luoghi²), un diverso trattamento sanzionatorio, tale disposizione avrebbe finito per violare il principio di proporzionalità e vanificare, in ultima analisi, la funzione rieducativa della pena.

La Corte di Cassazione concludeva per l'inammissibilità del ricorso proposto da G.G., sulla scorta di un triplice rilievo.

In primo luogo, pur rilevando l'astratta correttezza di quanto dedotto dal ricorrente, la Corte evidenziava come, nel caso di specie, G.G. non avesse realizzato alcuna condotta riparatoria idonea ad invocare l'operatività dell'art. 452 *undecies*, comma 4 c.p., come dimostrato, peraltro, dal fatto che la procedura *ex art. 318 bis ss. T.U.A.*, attivata dal ricorrente, fosse ancora in corso.

Anche a voler ritenere, quindi, che l'eventuale dichiarazione di incostituzionalità della disposizione censurata avrebbe potuto riflettersi sulla legittimità del sequestro preventivo disposto in fase cautelare, funzionale alla confisca obbligatoria, il Tribunale del riesame non avrebbe potuto, in ogni caso, pronunciarsi sulla questione.

La Corte ravvisava poi un secondo profilo di inammissibilità attinente alla erronea invocazione dell'art. 260 *ter* T.U.A., in luogo dell'art. 259 T.U.A., quale parametro normativo per la confisca applicabile alla contravvenzione di cui all'art. 256 T.U.A.

¹ Come si vedrà nel prosieguo, la Cassazione, nella sentenza in commento, evidenzia l'erroneità di tale riferimento normativo, in favore della diversa confisca dell'art. 259 T.U.A.

² Volendo individuare il contenuto delle citate misure ripristinatorie, può osservarsi che: (i) la messa in sicurezza consiste nell'isolare le fonti di inquinamento in siti potenzialmente contaminati o contaminati, così da contenerne la potenziale ulteriore diffusione nelle aree circostanti e ripristinare un buon livello di sicurezza per l'ambiente e per la salute; (ii) la bonifica consta di interventi atti a eliminare le fonti di inquinamento o le sostanze inquinanti, o quantomeno a ridurre le concentrazioni portandole a livelli tali da non costituire un rischio per la salute; (iii) il ripristino dello stato dei luoghi si risolve in una riqualificazione ambientale e paesaggistica che mira, appunto, a ripristinare lo *status quo ante*, mediante misure eventualmente complementari agli interventi di messa in sicurezza e bonifica.

Sul punto, il Collegio rilevava come la disposizione di cui all'art. 260 *ter* T.U.A., introdotta dall'art. 36, comma 1 D. Lgs. n. 205/2010, avesse costituito norma di riferimento per la confisca relativa al trasporto abusivo di rifiuti pericolosi sino all'entrata in vigore della L. n. 12/2019.

Tale normativa, abrogando il predetto art. 36, aveva reso nuovamente applicabile alla contravvenzione in esame la misura ablativa originariamente rilevante per il trasporto illecito, vale a dire la confisca *ex art.* 259, comma 2 T.U.A., i cui presupposti e le cui condizioni avrebbero dovuto - ad avviso della Corte - costituire punto di partenza delle censure di costituzionalità mosse dal ricorrente all'art. 452 *undecies*, commi 3 e 4 c.p.

In ultima istanza, la Corte rilevava come, in ogni caso, il sequestro preventivo sull'automezzo di G.G. fosse stato disposto non solo ai sensi dell'art. 321, comma 2 c.p.p., bensì anche ai sensi dell'art. 321 comma 1 c.p.p., avendo, quindi, anche carattere impeditivo.

Per tale ragione, concludeva il Collegio, anche laddove la disposizione di cui all'art. 452 *undecies*, comma 4 c.p. si fosse rivelata effettivamente incostituzionale, la misura cautelare reale gravante sull'autocarro sarebbe comunque rimasta intatta, al fine di impedire al ricorrente di commettere nuovi reati avvalendosi di tale mezzo.

2. L'annosa questione del perimetro applicativo dell'esclusione della confisca a fronte di condotte riparatorie del reo (art. 452 *undecies* comma 4 c.p.)

Con la sentenza in commento, la Corte è stata chiamata nuovamente ad interessarsi del tema della confisca ambientale e, in particolare, seppure solo tangenzialmente, del perimetro applicativo dell'art. 452 *undecies*, comma 4 c.p.

Come noto, l'introduzione della confisca ambientale nel nostro ordinamento risale al D. Lgs. n. 152/2006, quando si decise di inasprire il trattamento sanzionatorio di alcune fattispecie contravvenzionali ivi previste con tale, incisiva, misura.

Il perimetro applicativo della confisca in materia ambientale ha visto poi una significativa estensione con la L. n. 68/2015 (cd. Legge ecocreati), che ha, tra l'altro, dato alla luce una apposita disposizione di carattere generale - l'art. 452 *undecies* c.p.³, appunto - la quale, per alcune fattispecie delittuose dolose espressamente elencate⁴, impone l'applicazione della misura ablatoria in via obbligatoria (anche per equivalente) ogni qual volta l'imputato di uno di tali reati venga attinto da una sentenza di condanna o patteggiamento.

³ La lettera dell'art. 452 *undecies* c.p. prevede: “*Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452 bis, 452 quater, 452 sexies, 452 septies e 452 octies del presente codice, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.*

I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi.

L'istituto della confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.

⁴ Trattasi, in particolare, degli artt. 452 *bis*, 452 *quater*, 452 *sexies*, 452 *septies* e 452 *octies* c.p.

Come espressamente previsto dall'art. 452 *undecies*, comma 3 c.p., i beni colpiti dalla confisca (o i loro proventi) sono posti sotto un vincolo di destinazione, dovendo essere messi nella disponibilità dell'amministrazione competente per essere utilizzati nella bonifica dei luoghi.

L'unica - rilevante - eccezione all'applicazione di tale misura è prevista al comma 4: se il responsabile realizza opere di messa in sicurezza, bonifica o ripristino dello stato dei luoghi, la confisca non può essere disposta.

La disposizione da ultimo richiamata è il frutto di una soluzione di politica criminale volta a dare concreta ed effettiva attuazione al noto principio "*chi inquina paga*"⁵, mirando al duplice obiettivo di (i) incentivare l'adozione di misure rimediali del danno ambientale e (ii) finanziare le stesse con i proventi dell'attività illecita, così sopperendo alla cronica carenza di risorse pubbliche da destinare alle attività ripristinatorie⁶.

Eppure, nonostante l'encomiabile *ratio* ispiratrice, l'introduzione dell'art. 452 *undecies* c.p. ha sin da subito destato perplessità in molti interpreti e operatori del diritto.

A fronte di una formulazione letterale del primo comma che sembrerebbe limitare l'ambito applicativo della disposizione ai soli eco-delitti espressamente menzionati, non è, infatti, mancato chi - sottolineando l'irragionevolezza di un'opzione legislativa che consentirebbe solo agli autori di tali reati di sfuggire alla confisca in caso di condotte riparatorie - ha cercato (ad oggi, ancora senza esito) di portare argomenti a sostegno dell'applicazione analogica dell'art. 452 *undecies*, comma 4 c.p. anche ad altre fattispecie incriminatrici previste dal Titolo VI *bis* del Codice Penale, nonché alle contravvenzioni ambientali del T.U.A., pena la sua illegittimità costituzionale.

2.1. Sull'applicazione analogica dell'art. 452 *undecies*, comma 4 c.p. alle contravvenzioni ambientali previste dal T.U.A.

La possibilità di ottenere un "lasciapassare" per l'applicazione dell'art. 452 *undecies*, comma 4 c.p. anche alle contravvenzioni in materia ambientale e, in particolare, al trasporto illecito di rifiuti pericolosi *ex art.* 256 T.U.A. era già stata posta all'attenzione della Corte nel 2020⁷.

In tale occasione, la Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile l'impugnazione del ricorrente, aveva ritenuto che la differenza di trattamento prevista dall'art. 452 *undecies*, comma 4 c.p. e l'art. 260 *ter*, ult. comma, T.U.A. dovesse ritenersi pienamente legittima.

A sostegno della propria conclusione, il Collegio - riprendendo una considerazione già posta a fondamento della legittimità dell'art. 452 *undecies* c.p. nella parte in cui non si applica al delitto di traffico illecito di rifiuti *ex art.* 452 *quaterdecies* c.p. - aveva sottolineato come la confisca prevista da tale disposizione avesse un carattere eminentemente risarcitorio-ripristinatore, come testimoniato dal vincolo di destinazione attribuito ai beni attinti da tale misura.

⁵ Il principio, di matrice comunitaria, viene espressamente richiamato anche nel D. Lgs. n. 152/2006, all'art. 239, disposizione di apertura del Titolo V dedicato alla "Bonifica dei siti contaminati", che al comma 1 così dispone: "*Il presente titolo disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio 'chi inquina paga'*".

⁶ Sul punto, cfr. C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, Torino, 2015, p. 63.

⁷ Si veda Cass. pen., Sez. III, 11 febbraio 2020, n. 15965.

Attraverso l'esclusione di cui all'art. 452 *undecies*, comma 4, quindi, il legislatore avrebbe voluto incentivare i responsabili di delitti suscettibili di produrre effetti estremamente pregiudizievoli per l'integrità ambientale a porre in essere adeguate misure di risanamento.

Nell'art. 452 *undecies* c.p. resterebbe, dunque, del tutto sfumata la funzione punitivo-sanzionatoria che orienterebbe, invece, la confisca dell'art. 260 *ter* T.U.A.⁸.

Tale differenza tra le due misure ablatorie costituirebbe, quindi, un primo elemento a sostegno della legittimità e della ragionevolezza del differente trattamento riconosciuto agli autori dei gravi delitti richiamati dall'art. 452 *undecies* c.p. rispetto a coloro che abbiano commesso la contravvenzione di cui all'art. 256 T.U.A.

A parere di chi scrive, l'argomentazione di cui sopra suscita più di una perplessità.

In primo luogo, la circostanza che la confisca di cui all'art. 452 *undecies* possa avere effettivamente natura ripristinatoria-risarcitoria non esclude che a tale funzione se ne affianchi anche una squisitamente sanzionatoria.

Ciò a maggior ragione se si tiene conto che lo stesso art. 452 *undecies* c.p., al comma 2, prevede espressamente che, ove i beni che costituiscano il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato non risultino aggredibili, si procede con la confisca per equivalente (e dunque intrinsecamente sanzionatoria).

Peraltro, proprio la circostanza che i beni oggetto del provvedimento ablativo siano vincolati alla bonifica dei luoghi attinti dalla condotta criminosa, ha come effetto quello di togliere tali beni dalla disponibilità del condannato.

Alla luce di ciò, il tentativo della Corte di individuare una cesura tra i due tipi di confisca contrasta con la natura stessa di tale istituto, che, seppur in proporzioni differenti, presenta sempre profili anche sanzionatori-punitivi.

Maggiori spunti di riflessione in merito all'effettiva possibilità di estendere l'ambito applicativo dell'art. 452 *undecies*, comma 4 c.p. sino a ricomprendere anche la contravvenzione di cui all'art. 256 T.U.A. sembrerebbero, invece, offerti dal secondo argomento portato dalla Corte a sostegno della propria conclusione.

In particolare, il Collegio aveva evidenziato come il meccanismo di esclusione della confisca previsto, per alcune fattispecie delittuose, dall'art. 452 *undecies*, comma 4 c.p., fosse, in realtà "controbilanciato", per le contravvenzioni che non abbiano cagionato un danno o un pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette, dalla particolare procedura prevista dagli artt. 318 *bis* ss. T.U.A. – modellata su quella già previsto per le contravvenzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro dal D. Lgs. n. 758/1994.

Tale istituto ricollega, infatti, alla realizzazione di azioni ripristinatorie dell'integrità ambientale da parte del responsabile della violazione - il cui corretto espletamento è sottoposto a previa verifica da

⁸ A differenza della sentenza in commento, nella pronuncia citata la Cassazione non aveva rilevato l'erroneità del riferimento all'art. 260 *ter* T.U.A. in luogo dell'art. 259 T.U.A., in quanto i fatti erano antecedenti alla abrogazione intervenuta con L. n. 12/2019.

parte dell'organo accertatore - nonché al pagamento della sanzione amministrativa comminata, non già l'esclusione della confisca, bensì la (ben più favorevole) estinzione del reato.

A fronte di tale meccanismo, estendere alle contravvenzioni ambientali l'esclusione della misura ablatoria, prevista dall'art. 452 *undecies*, comma 4 c.p., potrebbe, quindi, risultare superfluo.

Un richiamo all'istituto di cui all'art. 318 *bis* T.U.A. è stato, poi, ripreso dalla sentenza qui annotata, la quale, però - non essendosi addentrata nel merito della questione dedotta dal ricorrente - non si è soffermata sul rapporto tra tale causa di estinzione della contravvenzione e l'esclusione della confisca di cui all'art. 452 *undecies* c.p., limitandosi ad evidenziare come la perdurante pendenza della procedura dimostrasse la mancata realizzazione, da parte di G.G., delle condotte riparatorie necessarie per far venire, anche solo astrattamente, a rilievo l'esclusione della confisca di cui all'art. 452 *undecies*, comma 4 c.p.

Per una nuova pronuncia sull'estensione analogica di tale norma alle contravvenzioni ambientali si dovrà, quindi, attendere.

2.2. Sull'applicazione analogica dell'art. 452 *undecies*, comma 4 c.p. agli eco-reati non elencati al comma 1 della disposizione

Come sopra detto, la causa di "non confiscabilità" dettata dall'art. 452 *undecies*, comma 4 c.p. trova applicazione soltanto agli eco-delitti espressamente previsti dal comma 1 della disposizione.

Restano fuori dal perimetro applicativo dell'istituto premiale tutte le fattispecie ivi non listate, tra cui le ipotesi colpose di *Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale* e *Delitti colposi contro l'ambiente*, rispettivamente previste agli artt. 452 *ter* e 452 *quinquies* c.p., nonché quella di *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti* di cui all'art. 452 *quaterdecies* c.p. (che, anzi, impone al condannato il "ripristino dello stato dell'ambiente" pur senza riconoscere a tale adempimento alcuna valenza ai fini della disapplicazione della misura ablatoria prevista dalla stessa norma incriminatrice).

La Suprema Corte è stata interessata più volte della questione, finendo, lo si ribadisce, per salvare l'attuale assetto legislativo dalle prospettate censure di incostituzionalità, con argomentazioni che, tuttavia, non sembrano scioglierne le manifeste contraddizioni.

Fra tutte, con particolare riferimento al reato di *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*, si rammentano:

- la finalità marcatamente *punitivo-sanzionatoria* perseguita dalla confisca speciale di cui all'art. 452 *quaterdecies* c.p., all'evidenza diversa da quella *ripristinatoria-risarcitoria* propria della ipotesi generale di cui all'art. 452 *undecies* c.p., con conseguente ritenuta impossibilità di applicare anche alla prima il beneficio previsto dall'art. 452 *undecies*, comma 4 c.p.⁹;

⁹ Così Cass. pen., Sez. III, 24 giugno 2021, n. 30691, secondo cui la confisca prevista dall'art. 452 *quaterdecies* c.p. sarebbe volta a "sottrarre i beni utilizzati per commettere tale reato, onde evitarne la ripetizione, e [a] dissuadere dalla sua nuova futura commissione, dunque la realizzazione di scopi tipicamente correlati alla funzione della sanzione penale, rimessi alla scelta del legislatore". Nello stesso senso, Cass. pen., Sez. III, 6 novembre 2019, n. 11581; Cass. Pen., Sez. III, n. 15965/2020, cit.

- la ritenuta diversità strutturale tra le fattispecie elencate nell'art. 452 *undecies* c.p. e quella di cui all'art. 452 *quaterdecies* c.p., ben potendo quest'ultima essere integrata da condotte non richiedenti attività di bonifica o ripristino dello stato dei luoghi¹⁰.

Entrambi gli argomenti prestano il fianco, come detto, a (fondate) obiezioni:

- per un verso, anche la confisca di cui all'art. 452 *undecies* c.p. presenta profili punitivo-afflittivi, ravvisabili nella sua natura obbligatoria e nel comportare la sottrazione al condannato, anche nella forma per equivalente, dei beni utilizzati per commettere il reato ovvero il profitto conseguito¹¹;
- per altro verso, non è sempre vero che gli eco-delitti listati nell'art. 452 *undecies* c.p. producano effetti tali da rendere necessari interventi postumi di messa in sicurezza, bonifica o ripristino dei luoghi¹², mentre è ben possibile che condotte integranti l'art. 452 *quaterdecies* c.p. lo richiedano: vieppiù, è la stessa norma incriminatrice da ultimo citata a imporre al condannato il ripristino dello stato dell'ambiente, a titolo di sanzione accessoria¹³.

In sintesi, nessuno degli argomenti reiteratamente invocati dalla giurisprudenza di legittimità appare esente da critiche.

Eppure, le questioni di costituzionalità di volta in volta articolate sono sempre state tacciate di manifesta infondatezza, con la conseguenza che il Giudice delle leggi non ha sinora avuto la possibilità di esprimersi sui profili di ritenuta illegittimità dell'attuale assetto normativo.

Tuttavia, rispetto ai propri precedenti approdi, nel caso di specie la Corte di Cassazione sembrerebbe aver creato una possibile apertura rispetto a una diversa valutazione della tenuta costituzionale dell'art. 452 *undecies*, commi 3 e 4 c.p., per come attualmente configurato.

Invero, nell'escludere che la questione posta dalla difesa potesse avere rilievo in concreto - difettando, *inter alia*, i presupposti di fatto consistenti nella effettiva messa in sicurezza, bonifica o ripristino dello stato dei luoghi - la Corte sembrava contemplare la prospettiva di una astratta lesione dei principi costituzionali per violazione degli artt. 3, 24 e 27 Cost.

Più in dettaglio, nel riconoscere che il ricorrente avesse correttamente ritenuto le censure di costituzionalità movibili tanto alla confisca, quanto, in fase cautelare, alla misura del sequestro preventivo ad essa finalizzata, la Corte evidenziava che "*Quanto dedotto è in astratto corretto*", con il limite che le attività ripristinatorie presupposto della causa di non confiscabilità - e, quindi, di non

¹⁰ Si vedano Cass. pen., n. 30691/2021, cit.; Cass. pen., Sez. III, n. 11581/2021, cit.

¹¹ Così R. LOSENGO, *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: il ravvedimento operoso può evitare la confisca?*, in questa rivista, ottobre 2021, reperibile al seguente link: <https://rgaonline.it/article/attivita-organizzate-per-il-traffico-illecito-di-rifiuti-il-ravvedimento-operoso-puo-evitare-la-confisca/#:~:text=La%20confisca%20di%20cui%20all,operoso%20non%20precludono%20la%20confisca>.

¹² È il caso del delitto di "*Impedimento del controllo*" previsto dall'art. 452 *septies* c.p., espressamente richiamato dall'art. 452 *undecies*, comma 1 c.p.

¹³ Secondo alcuni Autori l'ordine di ripristino di cui all'art. 452 *quaterdecies*, comma 4, c.p., che trova nel vicino art. 452 *duodecies* c.p. una previsione generale - in quanto applicabile a tutti i delitti del Titolo VI - ha natura di sanzione amministrativa accessoria: per tutti, L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68, sugli "Ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in Dir. Pen. Cont. - Riv. Trim., fasc. 2, 2015, p. 369. Altra parte della dottrina, invece, opta per la natura di sanzione sostanzialmente penale di tale misura: per tutti, C. RUGA RIVA, *Bonifica e ripristino nel diritto penale dell'ambiente. Il ruolo delle condotte riparatorie nelle dinamiche della punibilità re la natura degli obblighi ripristinatori*, in C. E. PALIERO - F. VIGANÒ - F. BASILE - G. GATTA (a cura di), *La pena, ancora: fra attualità e tradizione*, II, Milano, 2018, p. 719.

sequestrabilità - di cui all'art. 452 *undecies*, comma 4 c.p. non erano nei fatti state ultimate e, dunque, non avevano potuto essere apprezzate dai giudici del merito¹⁴.

Tale affermazione, ad avviso di chi scrive, potrebbe essere letta come un - seppur timido - indice di una eventuale diversa valutazione, in futuro, della *vexata quaestio* inerente al perimetro applicativo dell'art. 452 *undecies*, comma 4 c.p.

3. Un intervento *de iure condendo* che si fa desiderare: considerazioni conclusive

Delle suesposte criticità, connesse ai vigenti limiti normativi alla disapplicazione della confisca in commento, il legislatore pareva essersi avveduto: come rilevato anche dal ricorrente, con la Proposta di legge n. 3176 presentata dall'onorevole Salvatore Micillo il 23 giugno 2021, titolata “*Modifiche al Codice Penale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni sanzionatorie in materia ambientale*”, si prevede infatti l'armonizzazione della disciplina delle confische in materia ambientale.

Del resto, nella Relazione illustrativa a tale Proposta, l'art. 452 *undecies* c.p. viene etichettata quale “*disposizione di carattere generale*”¹⁵, in quanto tale – nella visione del legislatore della prospettata riforma – suscettibile di ampia applicazione.

Tale intervento legislativo, ove andasse in porto, realizzerebbe l'auspicato coordinamento tra l'art. 452 *quaterdecies* c.p. e l'art. 452 *undecies* c.p., mettendo definitivamente a tacere il dibattito giurisprudenziale sul tema: invero, tra le altre modifiche, il disegno di legge prevede l'attrazione del delitto di *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti* di cui all'art. 452 *quaterdecies* c.p. nella sfera di operatività dell'art. 452 *undecies* c.p., con conseguente estensione dell'applicabilità dell'istituto premiale ivi previsto.

Una simile modifica confermerebbe che la mancata previsione dell'art. 452 *quaterdecies* c.p. nel catalogo di cui all'art. 452 *undecies* c.p. sia stato il frutto di una svista del legislatore, piuttosto che di una scelta intenzionale motivata da una *diversità strutturale* di tale fattispecie dagli altri eco-delitti, oppure da una insanabile divergenza di finalità delle due confische.

Eppure, a distanza di oltre due anni dalla presentazione di tale Proposta, nulla è cambiato¹⁶.

A ben vedere, la discussione parlamentare in merito non risulta essere mai iniziata, il che conduce all'amara – ma senz'altro nostrana – constatazione che trattasi, con ogni probabilità, dell'ennesimo intervento naufragato ancor prima di salpare (complice, verosimilmente, anche l'avvicinarsi delle legislature).

Ad ogni modo, non ci si può esimere dal rilevare che, rispetto all'applicabilità del divieto in commento alle contravvenzioni del T.U.A., normativamente nulla sarebbe mutato: l'estensione voluta

¹⁴ A ciò si aggiunga che, nel caso oggetto della sentenza in commento, venivano rilevati ulteriori profili ostativi a ritenere rilevante la questione di costituzionalità prospettata, come la circostanza che il provvedimento di sequestro preventivo oggetto di censura fosse stato disposto non solo a fini di confisca obbligatorio *ex art. 321, comma 2 c.p.p.* (con conseguente astratto titolo del ricorrente a dedurre la censura) bensì anche quale sequestro impeditivo *ex art. 321, comma 1 c.p.p.*, di talché il mezzo utilizzato per il trasporto illecito, anche nell'ipotesi di dichiarata incostituzionalità dell'art. 452 *undecies* c.p. nei termini prospettati dal ricorrente, sarebbe comunque rimasto sottoposto a vincolo cautelare.

¹⁵ Relazione illustrativa della proposta di legge n. 3176, p. 10, reperibile al seguente link: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.3176.18PDL.0151840.pdf>

¹⁶ Si veda l'*iter* del disegno di legge in oggetto, reperibile al seguente link: <https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54221.htm>

dal disegno di legge, infatti, riguardava esclusivamente il delitto di *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*, non anche le ipotesi extra-codicistiche e tantomeno la fattispecie di cui all'art. 256 T.U.A.¹⁷.

Da questo punto di vista, non sembra cogliere nel segno la tesi del ricorrente, quantomeno per come riportata nelle parole della Corte, che sembra prefigurare l'applicazione della causa di non confiscabilità alle contravvenzioni del T.U.A. quale effetto dell'estensione, espressamente voluta dal disegno di legge, alla fattispecie di *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*.

Sul punto, si legge nella sentenza che *“La difesa [...] si diffonde nella illustrazione delle ragioni per le quali tale illegittima esclusione della confisca ex art. 452-undecies, comma 4, c.p., per le ipotesi di reati contravvenzionali, presenti profili di irragionevolezza ex art. 3 Cost., a tal fine contestando gli approdi cui è pervenuta questa Corte già con due precedenti pronunce (Cass. 30691/2021; Cass. 11581/2020), con cui ha disatteso analoghe questioni di costituzionalità, richiamando peraltro i contenuti di una proposta di legge (la n. 3176 del 23.06.2021), depositata presso la Camera dei deputati, che avrebbe coordinato ed armonizzato la normativa in materia, determinando l'auspicato adeguamento della disciplina della confisca ex art. 452-quaterdecies, c.p. con quella dell'art. 452-undecies c.p., con la conseguenza che, ove l'indagato/imputato di un reato contravvenzionale ponga in essere iniziative ripristinatorie prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, ben potrebbe beneficiare sia della riduzione della pena ex art. 452-decies, c.p. che dell'esclusione dell'applicazione della confisca ex art. 452-undecies c.p.”*.

A ben vedere, l'applicabilità dell'istituto di favore al delitto summenzionato per effetto della proposta novella non avrebbe, ad avviso di chi scrive, potuto determinarne *ex se* l'estensione alle contravvenzioni ambientali previste dal T.U.A.

E infatti, se le ragioni che depongono per una “parità di trattamento” interna agli eco-delitti sono certamente condivisibili e fondate, più arduo appare riconoscere tale parità in relazione alle ipotesi contravvenzionali, attesa - qui sì - la diversità strutturale di tali fattispecie.

Non può infatti revocarsi in dubbio che tali ultime ipotesi siano meno gravi e, in quanto tali, ragionevolmente insuscettibili di arrecare all'integrità ambientale pregiudizi talmente seri da richiedere quelle onerose e impegnative condotte ripristinatorie idonee a consentire l'esclusione della confisca.

Sul punto, si condivide il ragionamento sviluppato in un precedente della Suprema Corte, secondo cui *“Non è un caso [...] che il legislatore [...] abbia riservato tale istituto premiale ai soli delitti in grado di produrre sull'ambiente effetti disastrosi e talvolta irreversibili; mentre ha lasciato fuori dall'ambito applicativo della norma le ipotesi colpose, generalmente incapaci di produrre un effetto inquinante di tale nocività”*¹⁸, con l'ulteriore precisazione che, nello specifico ambito delle fattispecie contravvenzionali, l'omessa disapplicazione della confisca sarebbe controbilanciata dalla procedura estintiva di cui agli artt. 318 *bis* ss. T.U.A.

Nondimeno, resta fermo l'auspicio di un intervento legislativo sistematico e chiarificatore, che fughi una volta per tutte i sospetti di incostituzionalità del vigente art. 452 *undecies* c.p. tanto con

¹⁷ Per completezza, si segnala che nel disegno veniva formulata, all'art. 5, una proposta di intervento sulla confisca dei mezzi di trasporto di cui all'art. 259 T.U.A. (che la sentenza qui annotata ritiene unica rilevante per la fattispecie di trasporto illecito prevista dall'art. 256 T.U.A.), volta a fare salvi i diritti dei terzi proprietari dei mezzi.

¹⁸ Cass. pen., Sez. III, n. 15965/2020, cit.

riferimento ai delitti del Titolo VI del Codice Penale quanto in relazione alle contravvenzioni del T.U.A.

Del resto, come acutamente evidenziato in dottrina, rispetto al settore penale ambientale si ha la “sensazione di un legislatore [...] talora incerto, artefice di scelte non sempre coerenti” che purtroppo caratterizzano la normativa anche in punto di confisca; un legislatore che, pur nell’ambito di interventi di riforma apprezzabili e condivisibili come quello che ha introdotto l’istituto premiale *de quo*, ha sinora spesso fatto ricorso a “una tecnica normativa discutibile nel confezionare gli istituti”¹⁹.

¹⁹ M. PIERDONATI, *I modelli di ablazione patrimoniale nel nuovo diritto penale dell’ambiente*, in N. PISANI-L. CORNACCHIA (diretta da), *Il nuovo diritto penale dell’ambiente*, Torino, 2018, pp. 329, 358.